



BOLLO
ASSOLTO
VIRTUALMENTE
AI SENSI DEL
DPR 642/72,
ART. 15 AUT.
8496/2005
AGENZIA UDINE

PROVINCIA DI UDINE

AREA AMBIENTE
SERVIZIO RISORSE IDRICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1819

Udine - 7 MAR 2006

~~Prot. n.~~

Oggetto: D.LGS. N. 152/99 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DELLA DITTA SELENIS ITALIA SPA, SITO IN VIA ENRICO FERMI, FOGLIO N. 1B, MAPP. N. 63 E N. 64, IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD).

IL DIRIGENTE

- vista l'autorizzazione allo scarico rilasciata alla Ditta Aussapol Spa dal Sindaco Pro Tempore del Comune di san Giorgio di Nogaro in data 21.3.1995 con prot. n. 9726/94/8727
 - vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presentata dalla Ditta Aussapol SpA in data 16.6.2003 con prot. n. 58643/2003;
 - visto l'avvio del procedimento amministrativo effettuato da questo Servizio in data 1.7.2003 con prot. 63078/03(UOC40723/2gb);
- visto il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 45 comma 10 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000, effettuato dal richiedente in data 24.7.2003 la cui attestazione di pagamento è pervenuta presso questo Servizio in data 25.7.2005;
- vista la documentazione integrativa pervenuta presso questo Servizio in data 16.10.2003 con prot. n. 96491/2003;



- vista la richiesta di documentazione integrativa inviata da questo Servizio in data 31.10.2003 con prot. 101290/03(UOC40723/gb);
- vista la richiesta di precisazioni relative alle sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico inviata da questo Servizio in data 13.4.2004 con prot. 42255/04(UOC40723/ap);
- viste le precisazioni relative alle sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico pervenute presso questo Servizio in data 17.5.2004 con prot. 58137/04;
- vista la nuova richiesta di documentazione integrativa inviata da questo Servizio in data 21.9.2004 con prot. 99674/2004/ap;
- vista la documentazione integrativa pervenuta presso questo Servizio in data 22.11.2004 con prot. 121112/2004;
- vista l'ulteriore richiesta di documentazione integrativa inviata da questo Servizio in data 7.12.2004 con prot. 125389/2004/ap;
- vista la documentazione integrativa pervenuta presso questo Servizio in data 14.2.2005 con prot. 15913/05;
- vista la richiesta di sopralluogo e di parere tecnico-ambientale inviata all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in data 4.4.2005 con prot. n. 23967/2005/mp;
- vista la nota di data 20.5.2005, prot. n. 38337/2005, con la quale l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha segnalato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici;
- vista la richiesta di approfondimenti tecnici inviata alla Ditta in data 7.6.2005, con prot. n. 42427/2005/mp;
- visti gli approfondimenti tecnici pervenuti presso questo Servizio in data 29.12.2005, con prot. n. 777/2006;
- vista la nota di data 2.1.2006, prot. n. 368/06, con la quale la Ditta Aussapol SpA ha comunicato la modifica della propria denominazione sociale in Selenio Italia SpA;
- vista la nota di data 25.1.2006, prot. n. 10549/2006, con la quale è stata trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale la documentazione integrativa pervenuta in data 29.12.2005;
- visto il parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in data 7.2.2006, pervenuto presso questo Servizio in data 13.2.2006 con prot. 20266/2006;



- considerato che qualora le acque meteoriche vadano a lavare, anche in modo non preordinato, un'area soggetta ad attività produttiva, anche passiva, e trasportino con loro elementi residuali di tale attività cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e la loro immissione in un ricettore diventa uno scarico vero e proprio che quindi deve essere assoggettato alla disciplina degli scarichi (Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 26.10.1999, Pres. Pioletti)
- ritenuto di classificare come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizza lo scarico, in assenza di disposizioni regionali specifiche ed in attesa dei decreti attuativi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 152/99 ed in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, tenendo conto che provengono da un insediamento in cui si svolge attività commerciale e produttiva che sono costituite da acque di raffreddamento e da acque meteoriche che vanno a lavare, anche in modo non preordinato, un'area soggetta ad attività produttiva, anche passiva, trasportando con loro elementi residuali di tale attività.
- considerato che lo scarico denominato n. 2 raccoglie le acque provenienti dal troppo pieno delle torri evaporative e le acque meteoriche di dilavamento precipitate sui piazzali dell'insediamento;
- considerato che lo scarico denominato n. 4 raccoglie le acque provenienti dal processo di raffreddamento degli agitatori e le acque meteoriche di dilavamento precipitate sui piazzali dell'insediamento;
- considerato che lo scarico denominato n. 5 raccoglie le acque provenienti dall'impianto di condizionamento del laboratorio e le acque meteoriche di dilavamento precipitate sui piazzali dell'insediamento;
- rilevato che gli scarichi in oggetto vengono recapitati nel canale Occidentale Nord e che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha espresso un parere favorevole relativamente al fatto che tale ricettore è idoneo a riceverli senza che questo pregiudichi l'esistenza di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate e il mantenimento dei processi naturali di autodepurazione, considerata anche l'assenza di disposizioni regionali specifiche relative a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 152/99 sugli obiettivi di qualità per i corpi idrici e sui criteri per il raggiungimento ed il mantenimento degli stessi;

valutata la necessità di imporre adeguate prescrizioni autorizzative volte alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dei cittadini, sia nei termini delle operazioni di manutenzione necessarie per garantire il mantenimento dell'efficienza dei sistemi depurativi e sia nei termini delle necessarie attività di autocontrollo degli scarichi;

considerato l'art. 62 comma 8 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, che prevede che le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni



abrogate dal D.Lgs. 152/99 rimangano in vigore, ove compatibili con il D.Lgs. stesso, fino all'adozione di specifiche normative in materia;

- visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 6.11.2003 n. 367 che costituisce il "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 152/99".
- visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 18.9.2002 relativo alle "Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 152/99".
- visto il Decreto Legislativo n. 258/2000 recante "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998 n. 128".
- visto il Decreto Legislativo n. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 92/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384 "Piano generale per il risanamento delle acque" e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 4.2.1977;
- sotto la propria responsabilità

DETERMINA

- 1) di autorizzare la Ditta Selenis Italia SpA, nella persona del suo legale rappresentante sig. Luigi Gerolla, il cui insediamento è sito in via Enrico Fermi n. 46, foglio n. 1B, mapp. n. 63 e n. 64, in Comune di S. Giorgio di Nogaro (UD), a recapitare nei seguenti scarichi i flussi sottoindicati:
 - scarico n. 2: raccoglie le acque provenienti dal troppo pieno delle torri evaporative e le acque meteoriche di dilavamento precipitate sui piazzali dell'insediamento
 - scarico n. 4: raccoglie le acque provenienti dal processo di raffreddamento degli agitatori e le acque meteoriche di dilavamento precipitate sui piazzali dell'insediamento;
 - scarico n. 5: raccoglie le acque provenienti dall'impianto di condizionamento del laboratorio e le acque meteoriche di dilavamento precipitate sui piazzali dell'insediamento;

La presente autorizzazione è concessa in relazione a quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/00.



- 2) di classificare come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizza lo scarico, in assenza di disposizioni regionali specifiche ed in attesa dei decreti attuativi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 152/99 ed in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, tenendo conto che provengono da un insediamento in cui si svolge attività commerciale e produttiva e che sono costituite dal miscuglio di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento che vanno a lavare, anche in modo non preordinato, un'area soggetta ad attività produttiva, anche passiva, trasportando con loro elementi residuali di tale attività. L'Amministrazione Provinciale si riserva di riclassificare gli scarichi qualora nuove disposizioni nazionali o regionali modifichino o specificino diversamente i criteri di classificazione.
- 3) di stabilire che lo scarico ed il sistema di scarico dovranno essere conformi agli elaborati progettuali presentati e comunque dovranno utilizzare le migliori tecnologie disponibili per ottenere il rispetto dei limiti di emissione e la salvaguardia degli ecosistemi e dell'ambiente, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente atto.
- 4), di stabilire che lo scarico n. 2 che si autorizza con il presente atto dovrà mantenere inalterate nel tempo le seguenti caratteristiche:
- A. il punto di scarico sarà ubicato in corrispondenza del lato nord dell'insediamento, come indicato nella planimetria allegata;
- B. le acque recapitate allo scarico saranno costituite dal miscuglio dei seguenti flussi:
- acque di troppo pieno proveniente dalle torri evaporative;
 - acque meteoriche che precipitano sul lato est dell'insediamento, come visualizzato nella planimetria allegata;
- C. le acque meteoriche che precipiteranno sulle superfici scoperte poste sul lato est dell'insediamento e sulle relative coperture verranno raccolte attraverso la rete di caditoie indicata nella planimetria allegata ed inviate verso lo scarico. Ogni caditoia sarà dotata di un cestello filtrante atto a trattenere eventuali granuli di polietilentereftalato amorfo dilavati dalle acque meteoriche. Tali cestelli avranno le seguenti caratteristiche:
- altezza utile: 10 cm;
 - diametro di filtrazione: 1,5 mm;
 - orientamento dei fori: a 60°;
 - passo triangolare: 3,5 mm;
 - materiale utilizzato: acciaio inox.
- D. le acque provenienti dal troppo pieno delle torri evaporative verranno convogliate verso un pozzetto di controllo, con dislivello tra ingresso ed uscita di 20 cm, dove effettuare il campionamento dei reflui. Tale pozzetto dovrà essere dotato delle necessarie predisposizioni per l'eventuale alloggiamento di un campionatore automatico da parte dell'autorità di controllo..



- E. entrambi i flussi di cui alle precedenti lettere C e D, dopo essersi riuniti all'interno di un'unica condotta a valle del pozzetto di controllo di cui alla precedente lettera D, verranno recapitati nel corpo idrico denominato canale Occidentale Nord.
- 5) di stabilire che lo scarico n. 4 che si autorizza con il presente atto dovrà mantenere inalterate nel tempo le seguenti caratteristiche:
- A. il punto di scarico sarà ubicato in corrispondenza del lato nord dell'insediamento, come indicato nella planimetria allegata;
 - B. le acque recapitate allo scarico saranno costituite dal miscuglio dei seguenti flussi:
 - acque provenienti dal processo di raffreddamento degli agitatori;
 - acque meteoriche che precipitano sull'area centrale dell'insediamento, come visualizzato nella planimetria allegata;
 - C. è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dal processo di raffreddamento degli agitatori per un quantitativo non superiore a 25.000 mc/anno;
 - D. le acque meteoriche che precipiteranno sulle coperture e sulle superfici scoperte poste nell'area centrale dell'insediamento verranno raccolte attraverso la rete di caditoie indicata nella planimetria allegata ed inviate verso lo scarico. Ogni caditoia sarà dotata di un cestello filtrante atto a trattenere eventuali granuli di polietilentereftalato amorfo dilavati dalle acque meteoriche. Tali cestelli avranno le seguenti caratteristiche:
 - altezza utile: 10 cm;
 - diametro di filtrazione: 1,5 mm;
 - orientamento dei fori: a 60°;
 - passo triangolare: 3,5 mm;
 - materiale utilizzato: acciaio inox.
 - E. le acque provenienti dal processo di raffreddamento degli agitatori verranno convogliate verso un pozzetto di controllo, con dislivello tra ingresso ed uscita di 20 cm, dove effettuare il campionamento dei reflui. Tale pozzetto dovrà essere dotato delle necessarie predisposizioni per l'eventuale alloggiamento di un campionatore automatico da parte dell'autorità di controllo.
 - F. entrambi i flussi di cui alle precedenti lettere D e E, dopo essersi riuniti all'interno di un'unica condotta a valle del pozzetto di controllo di cui alla precedente lettera E, verranno recapitati nel corpo idrico denominato canale Occidentale Nord.
- 6) di stabilire che lo scarico n. 5 che si autorizza con il presente atto dovrà mantenere inalterate nel tempo le seguenti caratteristiche:
- A. il punto di scarico sarà ubicato in corrispondenza del lato nord dell'insediamento, come indicato nella planimetria allegata;
 - B. le acque recapitate allo scarico saranno costituite dal miscuglio dei seguenti flussi:
 - acque provenienti dall'impianto di condizionamento del laboratorio;
 - acque meteoriche che precipitano sul lato ovest dell'insediamento, come visualizzato nella planimetria allegata;
 - C. è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di condizionamento del laboratorio un quantitativo non superiore a 132.000 mc/anno;



D. le acque meteoriche che precipiteranno sulle coperture e sulle superfici scoperte poste sul lato ovest dell'insediamento verranno raccolte attraverso la rete di caditoie indicata nella planimetria allegata ed inviate verso lo scarico. Ogni caditoia sarà dotata di un cestello filtrante atto a trattenere eventuali granuli di polietilentereftalato amorfo dilavati dalle acque meteoriche. Tali cestelli avranno le seguenti caratteristiche:

- altezza utile: 10 cm;
- diametro di filtrazione: 1,5 mm;
- orientamento dei fori: a 60°;
- passo triangolare: 3,5 mm;
- materiale utilizzato: acciaio inox.

E. le acque provenienti dall'impianto di condizionamento del laboratorio verranno convogliate verso un pozzetto di controllo, con dislivello tra ingresso ed uscita di 20 cm, dove effettuare il campionamento dei reflui. Tale pozzetto dovrà essere dotato delle necessarie predisposizioni per l'eventuale alloggiamento di un campionatore automatico da parte dell'autorità di controllo.

F. entrambi i flussi di cui alle precedenti lettere D e E, dopo essersi riuniti all'interno di un'unica condotta a valle del pozzetto di controllo di cui alla precedente lettera E, verranno recapitati nel corpo idrico denominato canale Occidentale Nord.

- 7) che gli scarichi autorizzati con il presente atto dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla tab. 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 258/00, colonna "scarico in acque superficiali", fino all'emanazione delle norme regionali che definiranno, secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 152/99, valori limite di emissione diversi da quelli indicati dall'allegato 5.
- 8) di vietare lo scarico delle sostanze pericolose indicate dal punto 2.1 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 258/00, di quelle indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 6.11.2003 n. 367 e di quelle indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 18.9.2002, fatta eccezione per quelle già normate dalla tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 258/00, colonna "scarico in acque superficiali". Il rispetto di tale prescrizione non potrà essere conseguito attraverso diluizione.
- 9) di autorizzare lo scarico delle acque reflue industriali nel canale Occidentale Nord in base al parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale relativamente al fatto che tale corpo ricettore è idoneo a ricevere gli scarichi senza che questo pregiudichi l'esistenza di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate e il mantenimento dei processi naturali di autodepurazione, considerata anche l'assenza di disposizioni regionali specifiche relative a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 152/99 sugli obiettivi di qualità per i corpi idrici e sui criteri per il raggiungimento ed il mantenimento degli stessi. L'Amministrazione Provinciale si riserva di ridefinire la presente autorizzazione o le prescrizioni in essa contenute qualora nuove disposizioni nazionali o regionali modifichino o specificino diversamente i criteri per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.



- 10) che lo scarico delle acque reflue nel canale Occidentale Nord non dovrà provocare la diminuzione della qualità ambientale del corpo idrico ricettori definita come la capacità del corpo idrico di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
- 11) che il titolare dell'insediamento è obbligato ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, secondo quanto prescritto dall'art. 62 comma 12 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000.
- 12) di subordinare la presente autorizzazione, per garantire il diritto inalienabile alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- A. qualora le modalità di gestione dei reflui descritte ai precedenti punti 4, 5 e 6 non siano sufficienti a garantire che gli scarichi rispettino i limiti di emissione previsti dai precedenti punti 7 e 8 e non provochino la diminuzione della qualità ambientale del corpo idrico ricettore è fatto obbligo di provvedere attraverso dei trattamenti ulteriori al fine di conseguire il rispetto dei limiti tabellari e di mantenere inalterata la qualità del ricettore finale;
- B. è fatto obbligo, entro 90 gg dalla notifica del presente atto, di effettuare i seguenti interventi:
- collocare appositi pozzetti di controllo, nelle posizioni indicate al precedente punto 4, lettera D, punto 5, lettera E e punto 6, lettera E, dotandoli di un dislivello di almeno 20 cm tra ingresso ed uscita e delle opportune predisposizioni per l'alloggiamento di un campionatore automatico da parte dell'autorità di controllo;
- C. è fatto obbligo di rispettare tutti i parametri dimensionali previsti dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4.2.1977.
- D. almeno ogni tre mesi dovrà essere effettuato un controllo dello scarico, presso i pozzetti di prelievo campioni di cui al precedente punto 4, lettera D, punto 5, lettera E e punto 6, lettera E, relativamente ai seguenti parametri:
- pH;
 - solidi sospesi totali;
 - C.O.D;
 - tensioattivi totali;
 - idrocarburi totali,
 - oli minerali.
- Le analisi di controllo del rispetto dei limiti relativi ai parametri sopraindicati dovranno essere firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 30 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine.
- E. è fatto divieto di utilizzare le condotte del rete fognaria per il recapito di acque reflue che siano diverse dalle acque indicate al precedente punto 1.
- F. nel quadro di un'ottimale gestione dei sistemi di collettamento e di scarico è fatto obbligo di effettuare le seguenti operazioni:

- almeno una volta al mese dovrà essere effettuata la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e l'asportazione dei granuli di polietilentereftalato amorfo o di altri materiali eventualmente presenti;
- almeno ogni tre mesi dovrà essere verificata l'efficienza dei sistemi di filtrazione e dovranno essere effettuate le eventuali operazioni di pulizia;
- effettuare lo spezzamento delle superfici scoperte onde evitare il deposito di eventuali materiali o sostanze dilavabili dalle acque meteoriche.

G. è fatto obbligo di redigere e di conservare presso l'impianto i seguenti registri:

- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le visite tecniche effettuate presso i sistemi di collettamento e di scarico, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti;
- il registro di carico e scarico dei fanghi sul quale dovranno essere annotate tutte le operazioni relative alla loro asportazione ed al loro smaltimento.
- il registro delle analisi di autocontrollo che dovrà contenere i certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato

I registri sopraindicati dovranno essere depositati presso l'impianto ed essere sempre a disposizione delle autorità di controllo.

H. è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna qualsiasi materiale o composto in grado di alterare la qualità delle acque da inviare allo scarico;

I. nell'ambito del programma di gestione degli impianti di collettamento e di scarico si dovrà prevedere il controllo periodico dei punti ove vengono effettuati gli scarichi per verificare che non vi siano fenomeni di accumulo di sostanze inquinanti, di ristagno di liquami e di rilascio di odori sgradevoli. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni oppure una situazione di degrado o una situazione che possa essere di nocumento per terzi, è fatto obbligo di procedere immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'insorgere di tale situazione ed al ripristino degli impianti e dei sistemi secondo le specifiche previste dal presente procedimento autorizzativo;

J. per quanto non citato dal presente decreto, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/99 e con il D.Lgs. 258/2000, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico;

K. l'eventuale trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o delle attività da cui ha origine lo scarico dovrà essere comunicato tempestivamente all'autorità competente;

L. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto dovrà essere comunicato alla Provincia il nominativo della persona interna o della eventuale ditta esterna responsabile della gestione operativa dell'impianto unitamente ad una dichiarazione della stessa di accettazione dell'incarico.

13) che l'Autorità competente al controllo potrà effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli



scarichi, così come indicato dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000. A tal fine, il punto di scarico ed i pozzetti di prelievo dovranno essere resi facilmente accessibili.

- 14) di vietare qualsiasi variazione quali-quantitativa delle acque reflue scaricate. Qualora l'area dovesse essere soggetta ad ampliamento o a ristrutturazione o vi dovesse essere una modifica dell'attività da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Qualora lo scarico non abbia caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate con il presente atto, dovrà essere data comunicazione all'Autorità competente delle modifiche che si intendono effettuare. L'Autorità Competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, potrà adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
- 15) di vietare lo scarico di acque reflue con caratteristiche diverse da quelle indicate ai precedenti punto 4, 5 e 6 e con composizione incompatibile con le stesse.
- 16) di stabilire che la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata un anno prima della scadenza. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di autorizzazione sarà tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, il rinnovo dovrà essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
- 17) di segnalare che l'immissione delle acque nel corpo idrico ricettore e la conseguente attivazione degli scarichi e dei sistemi di scarico è soggetta all'ottenimento del nulla osta idraulico o comunque di un provvedimento autorizzativo da parte dell'Ente gestore o titolare del corpo idrico superficiale. La realizzazione dei manufatti è invece soggetta all'ottenimento del nulla osta ambientale da parte della Direzione Regionale competente. Il presente atto può essere sospeso o revocato in assenza degli atti sopraindicati o di ogni altra autorizzazione necessaria.
- 18) che rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti e diverse da quelle citate in premessa.
- 19) che l'Amministrazione provinciale provvederà, in data successiva al rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 comma 10 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/00, a determinare la liquidazione definitiva delle spese sostenute e ad inviare richiesta di pagamento delle stesse al soggetto autorizzato. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda al pagamento delle spese

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione allo scarico si intende decaduta.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in unico originale che rimane acquisito agli atti d'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE
Avv. Valter COLUSSA

Allegati tavola denominata "Effluenti (biologico.anaerobico) – Planimetrie e layout Planimetria della rete fognaria" di data 30.3.2005

Responsabile del procedimento:	dott. Luca Quarin
Responsabili dell'istruttoria tecnica:	dott. Maurizio Pessina
Responsabili dell'istruttoria amministrativa:	sig.ra Alessandra Pecoraro

